



Comune di Belmonte Mezzagno
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA
RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DI
NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA**

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

**Art. 2 DEFINIZIONE DI TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ
FINANZIARIA**

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Art. 5 INTERESSI

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Art. 7 PROCEDIMENTO

Art. 8 CONTROLLI

Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Art. 10 DECADENZA

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di debiti per imposte e tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, commi 796 e seguenti.
2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di debiti tributari non assolti, con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.
3. Il presente Regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra fisco e contribuente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
4. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria in genere contenuti in avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento. Possono essere oggetto di rateazione tutte le imposte e tutti i tributi comunali in vigore e quelli che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
5. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a. quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00;
 - b. quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - c. quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 3 e dell'art. 10 del presente Regolamento.
 - d. in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria.
 - e. Per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.
6. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento-liquidazione di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 2 DEFINIZIONE DI TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà finanziaria tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa, a titolo esemplificativo, in un momento di

congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili.

Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente che ricade in una delle fattispecie disciplinate nell'art. 2, prima dell'inizio delle procedure esecutive ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo, rateizzazioni dei pagamenti dovuti a condizione che lo stesso contribuente non sia incorso nella decadenza rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente .
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito potrà essere concessa per debiti superiori a € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri e può essere concessa, dietro valutazione del Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:

FASCIA	IMPORTI	N. RATE
A	Fino a euro 100,00	Nessuna rateizzazione
B	Da euro 100,01 a euro 500,00	Fino a 4 rate mensili
C	Da euro 500,01 a euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
D	Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
E	Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00	Da 25 a 36 rate mensili
F	Oltre 20.000,00	Da 37 a 60 rate mensili

3. La rateizzazione non può essere mai concessa per i debiti tributari relativi al pagamento, nel termine ordinario del tributo, dell'annualità in corso.
4. Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale del tributo dovuto previsto negli avvisi di pagamento bonario, nei solleciti di pagamento, negli avvisi di accertamento.
5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
6. Il piano di rateizzazione deve essere compatibile con un debito residuo che, nell'ipotesi di decadenza del beneficio del contribuente della dilazione e/o rateizzazione del debito, non sia

soggetto ai termini di decadenza e/o prescrizione per l'Ente, fatto salvo l'avvio immediato da parte del servizio tributi delle procedure esecutive di riscossione coattiva sul debito residuo.

7. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro.
8. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo; In tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i tributi di cui si chiede la rateizzazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
9. Nel caso in cui le somme dovute sono superiori ad € 10.000,00 la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
10. La concessione della dilazione, se richiesta per un importo complessivo superiore ad € 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione.

Art. 5 INTERESSI

1. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo, esclusi gli importi relativi a sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente.
3. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.
4. Gli interessi saranno calcolati con metodo a scalare tenendo conto degli acconti concordati secondo il piano di rientro e matureranno sulle somme non ancora versate.

Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Il contribuente, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente Regolamento, che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.
2. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
3. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento);

- c. l'autodichiarazione da parte del contribuente di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
 - d. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
 - e. L'Ufficio Tributi può richiedere ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine di giorni trenta. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato dovrà essere considerata quale atto di rinuncia al beneficio della rateizzazione.
 - f. La domanda di rateizzazione deve essere presentata, in ogni caso, prima dell'avvio della riscossione coattiva qualora quest'ultima sia stata affidata all'Agente incaricato della riscossione.
4. Con la presentazione dell'istanza di rateazione, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni ivi previste unitamente all'importo del debito oggetto di regolarizzazione. Da tale ultima accettazione consegue l'ulteriore impegno a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito stesso nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
 5. In caso di accettazione dell'istanza di rateizzazione, la prima rata decorre a partire dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono alla fine di ogni mese e sono di eguali importo.
 6. L'Ufficio tributi predispose apposito modello di istanza da utilizzare per la richiesta, pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 7 PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dall' Ufficio Tributi e viene perfezionata con atto amministrativo adottato dal Responsabile del Servizio in qualità di funzionario incaricato del tributo.
2. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio Tributi verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata e può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 8 CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche tramite collaborazione con altri Enti.
2. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR N.445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 9 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile del tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Il piano di rateizzazione prevede esplicitamente l'estinzione progressiva del debito, evidenziando l'estinzione dei debiti tributari più anziani rispetto ai debiti tributari relativi alle annualità più recenti. Il pagamento delle singole rate viene imputato sempre al debito più anziano e progressivamente il pagamento del debito residuo va a regolarizzare le annualità più recenti ricomprese nel piano di rateizzazione.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato.

Art. 10 DECADENZA

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente è oggetto di decadenza nel caso del mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione. Il debitore che non provvede al versamento delle rate scadute entro il termine di 15 giorni dall'invio del sollecito ad adempiere decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato con la conseguenza che l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e sarà oggetto di iscrizione a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per il recupero coattivo.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione che lo approva.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche avvisi bonari di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di accertamento-liquidazione emessi negli anni precedenti e divenuti definiti, purché non iscritti a ruolo.